

Consiglio Regionale della Puglia

Portale Ufficiale

Lunedì 26 Febbraio 2018

[Home](#) | [Mappa](#) | [Aiuto alla navigazione](#) | [Crediti](#) | [Ubicazione](#) | [Sito della Regione Puglia](#) | 

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#)  [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

Legge Vigente

| | |
|-----------------|---|
| Anno | 2018 |
| Numero | 2 |
| Data | 25/01/2018 |
| Abrogato | <input type="checkbox"/> |
| Materia | Territorio - Ambiente - Inquinamento |
| Titolo | Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto. |
| Note | Bollettino n. 15 pubblicato il 29-1-2018 |
| Allegati | Nessun allegato |

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con le presenti disposizioni, la Regione Puglia affronta i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale, nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità territoriale.

2. A tal fine promuove e sostiene il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l'individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano nell'ambito territoriale del Comune di Taranto.

Art. 3

Obiettivi

1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

a) sostenere un processo di trasformazione del tessuto socio-economico attraverso iniziative finalizzate:

- 1) alla valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione e l'integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e agroalimentari, anche legate alla *blue economy*;
 - 2) all'attrazione di investimenti strutturali esterni e all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI);
 - 3) al miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese locali;
 - 4) alla programmazione, in accordo con le autorità locali, di infrastrutture e servizi avanzati in grado di far emergere nuovi fattori competitivi per lo sviluppo economico e occupazionale e che favoriscano anche l'interconnessione modale tra porti e aeroporti;
 - 5) alla diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata;
 - 6) alla ricollocazione, alla riqualificazione professionale e alla riassunzione di lavoratori inoccupati e disoccupati di lunga durata, o licenziati a causa di crisi aziendali e ristrutturazioni;
 - 7) all'autoimprenditorialità;
- b) migliorare il livello di sostenibilità ambientale dell'economia locale attraverso:
- 1) la previsione di ulteriori vincoli all'insediamento di attività economiche appartenenti a classi potenzialmente inquinanti;
 - 2) la semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale per le attività economiche appartenenti a classi non inquinanti;
- c) puntare alla rigenerazione e riconversione sostenibile urbana e territoriale, attraverso azioni mirate:
- 1) all'affiancamento alle autorità locali nell'adeguamento di strumenti urbanistici avanzati;
 - 2) alla valorizzazione e tutela delle risorse urbane e del paesaggio;
- d) rendere più efficiente l'accessibilità alla città di Taranto e al suo territorio integrando le differenti forme di mobilità;
- e) modernizzare il sistema di competenze professionali attraverso il potenziamento dell'offerta formativa locale e dell'istruzione e formazione superiore, anche con la promozione di un polo universitario, coerente con i potenziali di sviluppo locale e gli indirizzi del Piano strategico di cui all'articolo 5;
- f) far crescere il tasso di permanenza dei giovani, promuovendo l'occupazione giovanile, la diffusione di innovazione, l'emersione dei talenti e della creatività, gli scambi interculturali, l'attrattività territoriale, il riuso di spazi e beni pubblici per attività creative, innovative e sostenibili.

Art. 4

Start-up innovative

1. Al fine di sostenere le start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in linea con la programmazione regionale, favorendo l'integrazione delle *start-up* anche nelle filiere esistenti, la Regione promuove e sostiene, a favore delle piccole e medie imprese del territorio di Taranto, incentivi specifici per i seguenti interventi:
- a) sostegno alla creazione di nuove *start-up* innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;
 - b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, *coworking*, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
 - c) creazione di un fondo di *venture capital* per l'acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;
 - d) misure di stimolo e supporto per iniziative di *crowdfunding*.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi e per la stipula dei contratti.

Art. 5

Delega alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale è delegata ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico denominato: "Taranto Futuro Prossimo".

2. Il Piano di cui al comma 1, coerente con gli obiettivi e i tempi di esecuzione del periodo di programmazione 2014-2020, comprende:

- a) le azioni specifiche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
- b) il coordinamento tra le diverse fonti normative e finanziarie incidenti sul medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 2;
- c) il raccordo con le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei;
- d) la disciplina dei processi di partecipazione e del ruolo del partenariato locale;
- e) il piano finanziario organico e pluriennale;
- f) l'organizzazione e le procedure per la gestione amministrativa e finanziaria;
- g) l'assistenza tecnica, la valutazione, la certificazione e il controllo.

3. Per quanto concerne le azioni di cui al comma 2, lettera a), il Piano strategico prevede interventi nelle seguenti materie:

- a) modernizzazione delle filiere dell'economia rurale e della pesca, con particolare riferimento alla mitilicoltura;
- b) diversificazione del tessuto economico imprenditoriale, anche nell'ambito della *blue economy*;
- c) tutela e valorizzazione del paesaggio;
- d) ricostituzione dei valori ambientali e della sostenibilità ambientale;
- e) tutela della salute;
- f) rigenerazione urbana di Taranto;
- g) potenziamento delle infrastrutture e della mobilità urbana sostenibile;
- h) rafforzamento dell'offerta formativa e dell'alta formazione;
- i) diffusione di sistemi di produzione distribuita dell'energia da fonte rinnovabile.

Art. 6

Impegni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è impegnata a ricercare, anche attraverso intese istituzionali, soluzioni finalizzate a:

- a) migliorare le condizioni sanitarie della comunità tarantina, attraverso il potenziamento dell'offerta integrata di servizi sanitari e socio-sanitari e di prevenzione delle patologie oncologiche, con l'attivazione di centri di ricerca scientifica ad alta specializzazione, anche con eventuali deroghe alla normativa statale vigente;
- b) rimuovere i limiti assunzionali in ambito sanitario, limitatamente ai presidi ospedalieri, per favorire i processi di potenziamento dell'offerta integrata sociosanitaria sul territorio;
- c) derogare agli effetti del Patto di stabilità interno per il Comune di Taranto affinché possa fronteggiare le presenti emergenze;
- d) potenziare l'offerta formativa e la ricerca di base e applicata;

e) prevedere fiscalità di vantaggio per le imprese e i cittadini in grado di compensare le maggiori difficoltà di contesto.

2. La Giunta regionale è altresì impegnata a mettere in atto iniziative finalizzate:

a) alla semplificazione amministrativa nelle attività di cui alle presenti disposizioni;

b) a una più efficiente operatività della presenza regionale nel territorio di Taranto, attraverso la localizzazione di funzioni correlate agli obiettivi e alle attività di cui alle presenti disposizioni;

c) al rafforzamento della capacità progettuale della comunità tarantina.

Art. 7

Clausola **valutativa**

1. Ferme restando le procedure di valutazione e controllo di esecuzione del Piano strategico, il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine la Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziati e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;

c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano strategico.

2. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.

4. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

5. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo [53](#), comma 1, della [legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.